

# CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE

## SENTENZE

### SENTENZA DELLE CORTE nelle cause riunite 5, 7 ed 8-60 <sup>(1)</sup> (Lingua processuale: l'italiano)

Nelle cause riunite 1) MERONI & Co (5-60), 2) ACCIAIERIA FERRIERA DI ROMA (F.E.R.A.M.) (7-60) e 3) SOCIETA' INDUSTRIALE METALLURGICA DI NAPOLI (S.I.M.E.T.) (8-60), assistite dall'avv. Arturo Cottrau, contro l'ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, rappresentata dal prof. Giulio Pasetti ed assistita dall'avv. Alberto Trabucchi; cause aventi per oggetto: per quanto riguarda la ricorrente sub 1: l'annullamento della decisione dell'Alta Autorità in data 28 ottobre 1959 con la quale le veniva ingiunto di pagare la somma di Lit. 3.358.438 a titolo di contributi di perequazione per i mesi di ottobre e novembre 1958, più gli interessi di mora, calcolati fino al 30 settembre 1959, nella soma di Lit. 76.713; per quanto riguarda la ricorrente sub. 2: l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità in data 28 ottobre 1959 con le quali le veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di Lit. 4.627.750 a titolo di contributi di perequazione per i mesi da agosto a novembre 1958, più gli interessi di mora nella misura di Lit. 127.244; per quanto riguarda la ricorrente sub 3: l'annullamento delle decisioni dell'Alta Autorità in data 28 ottobre 1959 con le quali le veniva ingiunto di pagare la somma complessiva di Lit. 6.988.825 a titolo di contributi di perequazione per i mesi di luglio a novembre 1958, più gli interessi di mora nella misura di Lit. 215.513; la Corte, composta dai signori A. M. Donner, Presidente, Ch. L. Hammes e N. Catalano, presidenti di Sezione, O. Riese, L. Delvaux (relatore), J. Rueff e R. Rossi, giudici; avvocato generale: M. Lagrange; cancelliere: A. van Houtte, ha pronunciato la sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*E' cessata la materia del contendere in ordine ai ricorsi in oggetto.*

*Sono poste a carico dell'Alta Autorità le spese, ad eccezione di quelle posteriori alla notifica delle decisioni di revoca del 27 ottobre 1960, le quali sono poste a carico delle ricorrenti.*

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 1° giugno 1961.

Letto in pubblica udienza in pari data.

<sup>(1)</sup> Vedasi Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 24 del 13 aprile 1960 e n. 26 del 25 aprile 1960.